

Antiriciclaggio

Inviato da Consulentionline.eu

A partire dal 25 giugno 2008 sono entrate in vigore nuove regole per l'uso degli assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio, titoli al portatore e contanti, che modificano quelle introdotte dal 30 aprile 2008 (vedi Decreto Legge 25.06.08)

Novità introdotte:

1. viene riportato ad euro 12.500 (dai 5.000 euro introdotti ad aprile), il limite per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera;

2. viene riportato ad euro 12.500 (5.000 euro era la soglia introdotta ad aprile), il limite per l'obbligo di apposizione della clausola di non trasferibilità e per le modalità di rilascio degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari liberi;

3. viene eliminato l'obbligo di apporre il codice fiscale da parte del girante per gli assegni liberi.

4. sono abrogati i commi 12 e 12 bis dell'art. 35 del D.l. 223/2006, che avevano introdotto l'obbligo di tenuta di conti correnti bancari dedicati alle attività lavorative distinti da quelli personali e l'obbligo per chi esercita arti o professioni di riscossione esclusivamente con assegni non trasferibili, bonifici o mediante sistema elettronico per le prestazioni superiori a € 100,00.

NEL DETTAGLIO LE NUOVE REGOLE PREVEDONO

UTILIZZO DI ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

- A partire dal 25 giugno 2008 gli assegni emessi per un importo pari o superiore a 12.500 euro (in precedenza 5.000 euro) dovranno riportare obbligatoriamente la clausola "non trasferibile" e il nome o la ragione sociale del beneficiario. La Banca consegnerà alla clientela i nuovi libretti già muniti della clausola "non trasferibile". Gli assegni bancari già in possesso della clientela potranno però essere comunque utilizzati, anche dopo il 25 giugno avendo cura, se di importo pari o superiore a 12.500 euro, di apporre la clausola "non trasferibile" e indicare correttamente il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Gli assegni bancari emessi "a me stesso" o dove il beneficiario corrisponde al nome del traente (assegni bancari emessi all'ordine del traente) potranno essere girati unicamente ad una banca per l'incasso e non potranno essere utilizzati in pagamento tra diversi soggetti.

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI AL PORTATORE

- Il saldo dei libretti di deposito al portatore emessi dal 25 giugno 2008 (diversamente da quanto previsto ad aprile) non potrà essere pari o superiore a 12.500 euro (5.000 euro era la soglia precedente). Il saldo dei libretti di deposito al portatore emessi prima del 25 giugno 2008 dovrà essere ricondotto entro la soglia sopra indicata entro il 30 giugno 2009. In alternativa, tali libretti dovranno essere estinti. In caso di trasferimento tra privati di libretti di deposito bancari al portatore, il cedente sarà tenuto a comunicare alla Banca, entro 30 giorni, i dati identificativi del cessionario nonché la data del trasferimento.

LIMITI GENERALI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE

- Il trasferimento di contante, dei libretti di deposito bancari al portatore e di ogni altro titolo al portatore di importo pari o superiore a 12.500 euro è ammesso solo se effettuato per il tramite di uno dei seguenti intermediari: Banche, Poste Italiane SPA, Istituti di moneta elettronica.

Richiedi maggiori informazioni e/o consulenza personalizzata

Prima del 25/06/2008

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in attuazione alla direttiva 2005/60/CE, il limite di 12.500 Euro per l'obbligo di identificazione della clientela è stato portato a 15.000 Euro, mentre il limite di 12.500 Euro per il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore tra soggetti non abilitati è stato abbassato a 5.000 Euro (anche per le operazioni frazionate). Le eventuali segnalazioni di operazioni sospette da ora in poi verranno segnalate direttamente all'UIF (Unità di informazione Finanziaria). Inoltre nel Decreto Legislativo sono state introdotte alcune importanti restrizioni che modificheranno le attuali abitudini e che sono entrate in vigore il 30 aprile 2008: - è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. - i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera - per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambionario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro - ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante - gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per quanto riguarda i principali adempimenti cui sono assoggettati i professionisti nell'esercizio delle proprie attività, si ricorda: - la "vigilanza" sull'applicazione alla clientela dei limiti alla circolazione di contanti e titoli al portatore (cfr. art 1 legge n. 197/1991); - "l'identificazione e registrazione" della clientela e dei rapporti/operazioni da e con questa posti in essere nell'ambito di una casistica ben individuata; - la "segnalazione" di operazioni sospette eventualmente poste in essere dalla clientela medesima. Infine si ricorda che ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 66 del Decreto Legislativo 290/2007, le norme abrogate o sostituite, fino a quando non saranno emanati i decreti attuativi (entro i prossimi diciotto mesi), continuano a essere in vigore. In particolare rimane la validità delle precedenti norme relative all'Archivio Unico Informativo per i professionisti (articolo 38) e per gli altri soggetti obbligati (articolo 39). Normativa di riferimento

Richiedi maggiori informazioni e/o consulenza personalizzata

